



COMUNE DI VARALLO

Provincia di Vercelli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 22/05/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di maggio alle ore diciotto e minuti zero convocato dal Sindaco con avvisi recapitati in tempo utile a ciascun Consigliere, come risulta dalle relazioni di notifica del Messo Comunale, previa pubblicazione all'Albo Pretorio dell'elenco degli oggetti da trattarsi e deposito degli atti relativi nella Segreteria Comunale, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, in videoconferenza, ai sensi del Decreto Sindacale n. 27/2020. il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOTTA Eraldo - Sindaco	Sì
2. BONDETTI Pietro - Vice Sindaco	Sì
3. DEALBERTO Alessandro - Assessore	Sì
4. POLETTI Enrica - Assessore	Sì
5. RICOTTI Marco - Consigliere	Sì
6. RICOTTI Nathalie - Consigliere	Sì
7. OSTI MAURO - Consigliere	Sì
8. FRIGIOLINI Mara - Consigliere	Sì
9. CARELLI Roberto - Consigliere	Sì
10. CRAVANZOLA Luca - Consigliere	Sì
11. ASTORI Elisa - Consigliere	Sì
12. PIZZORNO Michele - Consigliere	Sì
13. MOLINO Marco - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Assiste l'adunanza il Segretario Generale ROSSINI dott.ssa Mariella .

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BOTTA Eraldo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

E' presente altresì l'Assessore esterno Negri Pamela.

IL SINDACO

VISTO l'art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019 il quale dispone che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

RILEVATO che il nuovo tributo, sempre denominato imposta municipale propria (IMU), si configura come un'imposta simile ma innovativa rispetto alla precedente imposta municipale propria (IMU) qualificata come componente dell'imposta unica comunale (IUC) ai sensi dell'art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che l'art. 1 comma 780 della Legge n. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020 delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 151 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 il termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali è fissato al 31 dicembre;

VISTO l'art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000 come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 il quale prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (...) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO altresì l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

RILEVATO tuttavia che per l'anno 2020 è disposto dall'art. 1 comma 779 della Legge n. 160/2019 che *“i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”*.

VISTI i commi 748-755 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che testualmente recitano:
“748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchè per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la **detrazione** spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta **detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica**, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i **terreni agricoli** è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per **gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D** l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per **gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753**, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono **aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)** di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”;

VISTO l'art. 1 comma 767 della Legge n. 160/2019 che afferma: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 67 del 17.12.2018 con la quale si approvavano le seguenti aliquote IMU per l'anno 2019:

- aliquota dello 0,25% per abitazione principale di pregio classificata in cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,76% per gli immobili concessi in comodato gratuito dal possessore ad un parente in linea retta o collaterale entro il II grado adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze), purché tale fattispecie sia resa nota dal soggetto passivo al Comune con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dal D.P.R. n. 445/2000 entro il termine previsto dalla normativa per la dichiarazione IMU;
- aliquota ordinaria dell'1,06% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui 0,30% quota Comune e 0,76% quota Stato);
- aliquota ordinaria dell'1,06% da applicarsi agli immobili diversi dai precedenti, comprese le aree fabbricabili;

VISTA altresì la deliberazione di C.C. n. 56 del 20.12.2019 con la quale si approvavano le medesime aliquote IMU per l'anno 2020 prima dell'entrata in vigore a partire dal 01.01.2020 della nuova disciplina dell'IMU contenuta nella Legge n. 160/2019;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 9 del 15.03.2019 con la quale si approvavano le seguenti aliquote TASI per l'anno 2019:

- aliquota dello 0,33% per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,25% per abitazione principale di pregio classificata in cat. A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,10% per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;
- aliquota dello 0,00% (zero per cento) per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

VALUTATO che al fine di preservare gli equilibri di bilancio risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2020 delle seguenti aliquote IMU:

- aliquota dello 0,50% per abitazione principale di pregio classificata in cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (con detrazione di € 20000);
- aliquota dello 0,00% per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola di cui all'articolo 9 comma 3-bis del D.Lgs. n. 557/1993;
- aliquota dello 0,25% per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,00% per i terreni agricoli;
- aliquota dell'1,06% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui 0,30% quota Comune e 0,76% quota Stato);
- aliquota dell'1,06% per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. n. 616/1977 (con detrazione di € 200,00);
- aliquota dello 0,76% per gli immobili concessi in comodato gratuito dal possessore ad

un parente in linea retta o collaterale entro il II grado adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze), purché tale fattispecie sia resa nota dal soggetto passivo al Comune con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dal D.P.R. n. 445/2000 entro il termine previsto dalla normativa per la dichiarazione IMU;

- aliquota ordinaria dell'1,06% da applicarsi a tutti gli immobili soggetti ad imposta diversi dai precedenti;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 42 comma 2 lettere a) ed f) relative alle competenze del Consiglio Comunale;

PROPONE

1. di determinare per l'esercizio 2020 per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU):

- aliquota dello 0,50% per abitazione principale di pregio classificata in cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (con detrazione di € 20000);
- aliquota dello 0,00% per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola di cui all'articolo 9 comma 3-bis del D.Lgs. n. 557/1993;
- aliquota dello 0,25% per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,00% per i terreni agricoli;
- aliquota dell'1,06% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui 0,30% quota Comune e 0,76% quota Stato);
- aliquota dell'1,06% per agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. n. 616/1977 (con detrazione di € 200,00);
- aliquota dello 0,76% per gli immobili concessi in comodato gratuito dal possessore ad un parente in linea retta o collaterale entro il II grado adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze), purché tale fattispecie sia resa nota dal soggetto passivo al Comune con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dal D.P.R. n. 445/2000 entro il termine previsto dalla normativa per la dichiarazione IMU;
- aliquota ordinaria dell'1,06% da applicarsi a tutti gli immobili soggetti ad imposta diversi dai precedenti;

2. di confermare per l'anno 2020 la detrazione di base per l'abitazione principale e le relative pertinenze nella misura di legge pari ad € 200,00;

3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 1 comma 767 della Legge n. 160/2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 75 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari", si dà atto che la discussione del presente

argomento è stata registrata ed è conservata agli atti, per cui si rinvia ad essa per gli interventi integrali, di seguito brevemente riassunti.

Esaminata la proposta illustrata dal Sindaco che conferma le aliquote IMU già vigenti ed a fronte dell'intervento del consigliere Pizzorno, il quale avrebbe auspicato una sia pur minima riduzione tariffaria in considerazione dei maggiori trasferimenti erariali derivanti dalla fusione con Sabbia, replica, innanzitutto, che in questi anni non vi sono state le criticità paventate dalla minoranza sulla incertezza dei fondi per la fusione (sempre pervenuti correttamente) e fa notare che le maggiori entrate serviranno a cofinanziare tutti gli interventi già indicati ad apertura del Consiglio Comunale, di oltre 5.000.000 di euro!

Rilevato che è corredata dai pareri favorevoli di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Con votazione palese resa per appello nominale favorevoli 10 (Botta, Bondetti, Dealberto, Poletti, Ricotti Marco, Ricotti Nathalie, Osti, Frigiolini, Carelli, Molino), contrari 3 (Cravanzola, Astori, Pizzorno) astenuti 0:

DELIBERA

di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito integralmente riportata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza al fine di consentire all'Ufficio Tributi di predisporre i modelli F24 da inoltrare all'utenza nei termini di legge;

Visto l'art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Con votazione palese resa per appello nominale favorevoli 10 (Botta, Bondetti, Dealberto, Poletti, Ricotti Marco, Ricotti Nathalie, Osti, Frigiolini, Carelli, Molino), contrari 3 (Cravanzola, Astori, Pizzorno) astenuti 0:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

⊗⊗⊗⊗⊗

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Firmato digitalmente BOTTA Eraldo

Il Segretario Generale
Firmato digitalmente ROSSINI dott.ssa Mariella
